

4. I soggetti beneficiari presentano l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto nei termini e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 15.

Art. 10.

*Criteri di selezione*

1. Entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore forma una graduatoria per ciascun ambito di cui all'allegato 2, secondo i criteri di selezione di cui al comma 2. In caso di parità di punteggio, si applica il criterio cronologico della data di presentazione della domanda.

2. Il soggetto gestore, nei limiti delle risorse disponibili, forma la graduatoria di ciascun ambito di cui all'allegato 2 attribuendo un punteggio massimo di 100 punti a ciascun progetto, assegnato secondo i seguenti criteri:

a) fino a 70 punti sulla base dell'offerta di riduzione percentuale del contributo massimo concedibile per il progetto, da assegnare sulla base della seguente formula:

$$P_1 = 70 \cdot \frac{R_{off}}{R_{max}}$$

dove:

1)  $R_{off}$ : è la percentuale di riduzione del contributo concedibile offerta dall'impresa richiedente;

2)  $R_{max}$ : è la percentuale di riduzione massima registrata nel bando relativo all'ambito di riferimento;

b) fino a 30 punti sulla base della localizzazione dell'iniziativa, da assegnare secondo la seguente formula:

$$P_2 = 30 \cdot \frac{S_{rc}}{S_{tot}} + 5 \cdot \frac{S_{pe}}{S_{tot}}$$

dove:

1)  $S_{rc}$  è il numero di stazioni di ricarica realizzate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali;

2)  $S_{pe}$ : è il numero di stazioni di ricarica realizzate presso parcheggi esistenti;

3)  $S_{tot}$ : è il numero totale di stazioni di ricarica previste per l'ambito in riferimento al quale è presentato il progetto.

3. Nel caso in cui le graduatorie non rispettino il limite di cui all'art. 8, comma 2, il soggetto gestore comunica ai soggetti beneficiari il superamento del limite ivi previsto, invitandoli ad indicare, entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 15, l'ambito o gli ambiti di cui risulterebbero aggiudicatari e a cui intendono rinunciare ai fini del rispetto del predetto limite.

4. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, il soggetto gestore invia la graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari per ciascun ambito al Ministero, il quale entro trenta giorni la approva e la pubblica sul proprio sito istituzionale.

5. Entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 15, comunque successivi all'approvazione della graduatoria di cui al comma 4, il Ministero provvede in ordine alla concessione dei contributi e alla sottoscrizione dei relativi contratti con i soggetti beneficiari.

6. Il contributo è concesso ai soli soggetti beneficiari risultati primi nelle graduatorie di cui al comma 4.

TITOLO III

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
E ADEMPIMENTI A CARICO DEI BENEFICIARI

Art. 11.

*Entrata in esercizio*

1. I soggetti beneficiari garantiscono l'entrata in esercizio delle infrastrutture di ricarica previste per l'ambito entro dodici mesi dal provvedimento di concessione del beneficio di cui al presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato per un periodo di non oltre tre mesi e limitatamente a una percentuale massima del 5% delle infrastrutture di ricarica agevolate. Ai fini di cui al primo periodo, i soggetti beneficiari presentano al Ministero, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, un'istanza motivata di proroga. Il Ministero decide sull'istanza di cui al secondo periodo entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.

3. In conformità alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, le infrastrutture di ricarica oggetto del presente decreto devono in ogni caso entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2025.

Art. 12.

*Erogazione del contributo*

1. Per i progetti ammessi al beneficio di cui al presente decreto, il soggetto gestore procede all'erogazione delle agevolazioni a seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema allegato al provvedimento di cui all'art. 15. La richiesta deve contenere, altresì, la documentazione di dettaglio comprovante le spese sostenute e i target conseguiti, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui all'art. 15.

2. Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025.

3. Il contributo viene trasferito secondo le modalità operative afferenti alla gestione delle risorse relative al PNRR giacenti nei conti correnti di tesoreria statale NGEU, in base a quanto disposto dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR», nonché secondo le direttive della direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Dipartimento per l'Unità di Missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero.

